



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario

N° 246
DATA
13.06.2011

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in Via G. Matteotti, 99 dal 16.05.2011 al 18.06.2011, con ponteggi e deposito materiale. Sig.ra Di Maria Antonietta, in qualità di amministratrice del condominio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 24.05.2011 prot.n.8481, dalla sig.ra Di Maria Antonietta nata a Marcone (BN) e residente a Priverno in via G. Matteotti, 99, in qualità di amministratrice del condominio, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico dal 16.05.2011 al 18.06.2011 in Via G. Matteotti, per mq 9,00 (ml. 3,00 x 3,00) con installazione ponteggi metallici ed una superficie di mq 43,50 (ml. 3,00 x ml.14,50) con ponteggio sopraelevato per manutenzione straordinaria del fabbricato.

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 11.05.2011, prot.n.825, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni.

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Visto il versamento COSAP effettuato con ricevuta n. 370;

Si precisa che l'occupazione di suolo pubblico viene concessa in uso gratuito in quanto la sopra citata impresa edile svolge lavoro di ristrutturazione per il Palazzo Valeriani-Guarini di proprietà dell'Ente.

Visto il Dec. Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Alla sig.ra Di Maria Antonietta, COD. FISC.DMR NNT 55B46 F717A, in qualità di AMMINISTRATRICE DEL CONDOMINIO, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via G. Matteotti, 99 dal 16.05.2011 al 18.06.2011 nelle modalità e per i motivi sopra citati, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che:

- nella parte antistante il ponteggio venga apposto il segnale di divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 del C. d.s.)

- con l'occupazione in argomento e relativo restringimento della carreggiata rimanga uno spazio sufficiente al regolare transito dei veicoli e comunque non inferiore ai ml. 3,00:
- che il cantiere in oggetto, dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D.M. 10 Luglio 2002
- venga garantito il transito dei pedoni e degli autoveicoli,
- vengano salvaguardati i diritti di terzi
- vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone per garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa dell'occupazione -
- che venga rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, esentando l'Ente da qualsiasi rischi, pericoli e danni che dovessero verificarsi;
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
 - utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.
- La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20/06/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, li **14/6/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno li **13/6/2011**

Il Responsabile del dipartimento 2°

Rag. Mastrantoni Rachele